



DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del senatore MALAN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 NOVEMBRE 2008

Revisione dell'ordinamento della Repubblica sulla base
del principio della divisione dei poteri

ONOREVOLI SENATORI. - La Costituzione approvata nel 1947 ha reso grandi servizi all'Italia. Ha permesso di vivere in piena stabilità democratica i lunghi decenni della guerra fredda, ha superato con successo ogni grave ostacolo, dal terrorismo alla follia sessantottina, dalla cosiddetta «Tangentopoli» agli attacchi di anti-politica. All'epoca in cui fu approvata non erano pensabili forme di governo più snelle o con figure a forte investitura popolare, sia per la nefasta esperienza di un ventennio di dittatura, sia per la drammatica contrapposizione politica dell'epoca.

Ma la necessità di una riforma cominciò ad emergere già alla fine degli anni Settanta e il 14 aprile 1983 si arrivò all'istituzione della Commissione bicamerale, poi conosciuta con il nome del suo presidente, il deputato liberale Aldo Bozzi. Diversi altri tentativi ebbero luogo in seguito. Molto lavoro fu svolto, ma non si giunse all'approvazione finale delle Camere prima della XIV legislatura. Il 16 novembre 2005 si completava infatti l'*iter* parlamentare di un'ampia riforma, che fu però bocciata nel *referendum* del successivo 25 giugno.

Mali individuati e rimedi proposti finora

Oltre al dibattito e alle proposte sulla forma di stato, cioè la questione del cosiddetto «federalismo», che in questo disegno di legge non si intende affrontare nei termini delle competenze legislative di Stato e regioni, nell'ultimo quarto di secolo sono stati individuati alcuni punti problematici nella attuale forma di governo, ai quali si è tentato di trovare una soluzione:

- 1) la debolezza dell'esecutivo e in particolare del capo del Governo;
- 2) l'instabilità dei governi;

3) la lentezza e la pletoricità del Parlamento, in qualche modo certificate dal sempre più ampio ricorso alle leggi delega, alla decretazione d'urgenza e al voto di fiducia;

4) il bicameralismo perfetto come meccanismo lento e superato;

5) il distacco spesso percepito dagli elettori nei confronti sia dei governi, sia dei parlamentari.

Sono stati allora proposti dei rimedi, ormai familiari nella cronaca politica con delle denominazioni convenzionali:

1) premierato; un capo del Governo più forte, portatore di un mandato degli elettori;

2) governabilità; vari strumenti per vincolare il parlamentare di maggioranza a sostenere il Governo: dallo scioglimento delle Camere in caso di caduta dell'Esecutivo al conferimento del potere di scioglimento al «*premier*»;

3) riduzione dei costi della politica;

4) Senato federale; differenziazione dei poteri tra Camera e Senato, con una più o meno forte compressione delle prerogative di quest'ultimo: dalla sottrazione del potere di dare e revocare la fiducia al Governo, alla limitazione delle competenze alle sole materie a legislazione concorrente; dalla riduzione dei poteri di intervento su testi approvati dalla Camera alla sua sostanziale sostituzione con un organismo che del Senato conserva il nome ma è in realtà un'assemblea consultiva di rappresentanti degli enti territoriali, una via di mezzo tra la conferenza Stato-Regioni e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci); in sostanza, un organismo al quale è dubbio se si debba attribuire rilevanza costituzionale;

5) produttività del Parlamento; abolizione o estrema limitazione della doppia let-

tura legislativa e introduzione di meccanismi attraverso i quali il Governo può ottenere corsie preferenziali e procedure accelerate per l'approvazione di provvedimenti ai quali attribuisce urgenza.

Rimedi idonei?

Se i punti deboli dell'attuale ordinamento sono davvero quelli sopra menzionati, questi rimedi, lungi dall'essere troppo energici, come da più parti si è lamentato, sono deboli e insufficienti.

1) Se l'investitura popolare del capo dell'esecutivo è una buona cosa, le proposte fino ad oggi avanzate sono insufficienti perché indeboliscono, condizionano, limitano tale investitura, ad esempio con il meccanismo della sfiducia costruttiva, il cui aspetto più positivo sta nell'aggettivo. In realtà non è altro che quello che accadeva nella forse troppo esecrata Prima Repubblica, con la differenza che si renderebbe meno trasparente il meccanismo, perché ciò che un tempo avveniva nei rituali delle consultazioni conseguenti alla crisi sarebbe confinato nel buio dei complotti che la precedono. Perché non pensare allora a una vera elezione popolare, forte e perentoria, senza giochi di palazzo o infingimenti? Forse per non personalizzare troppo la politica? Ma è dal 1996 che assistiamo a duelli elettorali e post elettorali ultra personalizzati, salvo poi avere dei capi di Governo eletti che lamentano di non avere gli strumenti per mantenere quanto promesso! Perché condizionare questa investitura con la necessità di una fiducia parlamentare? Forse per porre dei limiti ai poteri del capo dell'esecutivo? Ma come si può affidare questa limitazione ai parlamentari di maggioranza che, per altro verso, si vogliono sempre più vincolati al Governo? Forse perché, in casi estremi, saprebbero opporsi a un *premier* che tentasse di instaurare un potere autoritario? È in realtà molto più verosimile che, proprio in questo caso, prevarrebbero i vincoli con i quali si ritiene di garantire la

governabilità, come, ad esempio, la certezza che mettere in minoranza il Governo vorrebbe dire essere rimandati a casa dallo scioglimento del Parlamento. È assai più facile, invece, che usino il loro potere per colpire un esecutivo nel momento in cui prende qualche misura utile ma impopolare, togliendogli il tempo necessario ad ottenere gli effetti positivi ricercati.

2) Se si vuole garantire la stabilità dei governi e si ritiene che il Parlamento sia un ostacolo ad essa (questo è il ragionamento che sta più o meno esplicitamente dietro a molte proposte), perché continuare a vincolare l'Esecutivo al consenso del Parlamento (come detto al punto 1)? Si potrebbe dire, per paradosso, che se il Parlamento è solo un ostacolo all'azione del Governo, tanto varrebbe abolirlo, come certa propaganda anti-parlamentare in fondo vuole. Del resto, da tempo è di fatto privato di gran parte del suo potere.

3) Se la riduzione del numero dei parlamentari è volta a velocizzare i lavori, responsabilizzare e rendere maggiormente individuabili i comportamenti dei singoli deputati (e senatori nel caso in cui non vengano del tutto privati di potere), allora si tratta certamente di un fatto positivo. Se invece è questione di risparmio, va detto che una riduzione avrebbe effetti tra lo scarso e il nullo. La riduzione di 100 senatori consentirebbe una riduzione di spesa di sei centesimi all'anno per famiglia, di cui due però andrebbero a pagare il maggior numero di vitalizi che ne deriverebbero. Come già detto al punto 2, se il Parlamento è solo un ingombro e un costo, andrebbe abolito, con un beneficio che potrebbe avvicinarsi a 30 euro all'anno per famiglia (una volta riassorbito utilmente il personale dipendente, il cui costo è oggi assai superiore a quello dei rappresentanti del popolo). Poca presa probabilmente avrebbe sulla canea anti-parlamentare, l'argomento che i danni portati dalla mancanza di democrazia e di libertà (non si conoscono finora casi in cui queste siano ga-

rantite in assenza di un Parlamento) sono di certo enormemente più alti, anche solo dal punto di vista meramente materiale.

4) Per i motivi citati ai punti 2 e 3, la decisione migliore sul Senato sarebbe la pura e semplice soppressione, con l'allettante prospettiva di risparmiare oltre dieci euro a famiglia all'anno (anche se una sola legge sbagliata e non corretta da una seconda lettura parlamentare può far spendere molto ma molto di più). Sfugge infatti l'utilità che potrebbe avere in Italia un organismo modellato sul *Bundesrat* tedesco, cioè l'Assemblea delle giunte regionali, se non quello di dare ulteriore vigore alle richieste di sempre maggiori trasferimenti dalle casse del governo nazionale a quelle regionali. Anche il fatto di avere una Camera specializzata nel legiferare sulle materie a legislazione concorrente, formata in maniera sostanzialmente diversa dall'altra Camera, dotata del potere legislativo sulle restanti materie, non sembra particolarmente desiderabile: in caso di maggioranze diverse tra le Camere, ai già oggi numerosissimi conflitti di attribuzioni tra Stato e regioni, si aggiungerebbe una guerra di logoramento tra Camera e Senato. La Conferenza Stato-Regioni appare più che sufficiente a svolgere questi compiti. Può invece avere la sua utilità un organismo che consenta una seconda lettura, sia pure con potere differenziato rispetto all'altro ramo del Parlamento, per correggere gli errori che emergono ordinariamente alla fine della prima lettura, anche quando i governi sono di fatto detentori del potere esclusivo di proporre ed emendare i testi. Ci sono sicuramente i sistemi (e ne sono già stati autorevolmente proposti) per evitare il fenomeno della navetta infinita, peraltro più paventato nella teoria che frequente nella pratica. Se poi, per i modi e i tempi di elezione, questa camera può rappresentare in modo più forte il livello di governo regionale, continuando a conservare il suo carattere nazionale, la sua utilità è evidente. Un senatore deve certamente rappresentare la sua regione, ma

deve essere e ritenersi un senatore della Repubblica italiana, che veda i senatori delle altre regioni come colleghi e non come avversari né come compagni di saccheggio.

5) Se la velocità nel legiferare è cosa desiderabile in sé, di certo bisogna guardare al periodo in cui le leggi approvate superavano stabilmente il numero di 1.000 all'anno: dalla fine degli anni Venti ai primi anni Quaranta dello scorso secolo. Se ai modi di legiferare di quegli anni si associa l'abolizione del Parlamento si ottengono anche forti risparmi di spesa. Accanto a tante leggi spesso davvero ben scritte, si arrivò però all'infamia delle leggi razziali che non furono certo l'unico neo di quella stagione legislativa.

I veri obiettivi: divisione dei poteri e responsabilità

Fuori dai paradossi, ritengo che il dibattito istituzionale degli ultimi anni sia stato in parte fuorviato. Cercando di uscire da approcci demagogici o incoerenti, che peraltro finora non hanno portato ad altro risultato che alla riforma del Titolo V nel 2001, in parte inattuata, in parte inattuabile, andrebbero individuati meglio i veri obiettivi di una riforma costituzionale.

1) Un Esecutivo stabile, basato sul mandato degli elettori, la cui continuità possa essere minacciata solo dalla sconfitta elettorale alla scadenza prevista. Un tale governo è in grado di prendere quelle decisioni difficili, a volte impopolari, che possono rendersi di volta in volta necessarie, sapendo che gli elettori lo giudicheranno solo alla fine del mandato. Deve essere provvisto degli strumenti adeguati per dirigere veramente la pubblica amministrazione, rendendo la efficiente, dedita a realizzare i servizi necessari alla nazione e ai cittadini. Questo servirebbe a ricordare un concetto banale, persino ovvio, ma spesso dimenticato: il compito principale del Governo è governare, cioè fare buona amministrazione, non legislazione.

Le leggi sono inutili se inattuate: ma troppo spesso oggi il rimedio a una legge inattuata è un'altra legge, magari più velleitaria e ancora più inattuabile.

Il bilanciamento all'Esecutivo non può che essere costituito dall'organo che storicamente è stato posto a temperare il potere del monarca o di altro organo di vertice: un Parlamento che rappresenti i cittadini ed eventualmente altri corpi politici di base come gli enti territoriali.

2) Un Parlamento più snello, dove gli atti dei singoli membri siano identificabili dall'opinione pubblica, dotato di poteri propri individuabili, ma non in grado di vanificare il mandato degli elettori all'esecutivo. Il Parlamento rappresenta veramente i cittadini e ne soddisfa le necessità e le richieste solo se è dotato di idonei poteri propri e se i comportamenti dei singoli possono essere giudicati e poi premiati o puniti in sede elettorale. Deve perciò essere dotato di un vero potere legislativo, nell'ambito del quale possa anche dire di no alle richieste dell'esecutivo, senza essere sciolto il giorno dopo. Se ne deve invece assumere le responsabilità davanti agli elettori, sia in termini di qualità della legge, sia in termini di velocità nell'approvarla. Un tale Parlamento può davvero essere un freno ad eventuali esondazioni di potere da parte dell'esecutivo e in ogni caso strumento di reale controllo. Tutte funzioni che difficilmente possono essere svolte quando l'organo assembleare non può bocciare provvedimenti del governo senza rischiare lo scioglimento, dove la minoranza non ha perciò la reale possibilità di bloccare alcun atto del governo (poiché la maggioranza lo voterà in ogni caso) e dove perciò l'unico strumento di opposizione di un qualche rilievo è l'ostruzionismo, cioè l'allungamento dei tempi, da praticare anche sui provvedimenti da tutti riconosciuti come positivi, poiché non conta il contenuto ma solo il tempo perso. La situazione in cui da parecchie legislature è venuto a trovarsi il Parlamento italiano è tale che,

per un verso, l'Esecutivo detiene di fatto una somma di poteri che nessuna costituzione penserebbe di affidargli, per un altro può credere e far credere di essere preda di un Parlamento neghittoso e sordo al mandato popolare. Si sviluppa così un circolo vizioso per cui il Governo mette in campo tutti gli strumenti volti a vanificare il tentativo parlamentare di allungare i tempi o di ottenere una casuale vittoria su uno dei mille emendamenti (mai il più significativo, ma appunto uno a caso), il che spinge ulteriormente l'opposizione a usare i mezzi più impensati, e a volte insensati, e così via. La sconfitta più grande del Parlamento non è quella di vedersi spogliato di fatto del potere legislativo ma è quella di approvare o respingere un provvedimento indipendentemente dal suo contenuto, ma solo in base a chi lo presenta. Questa è la ragione per la quale provvedimenti ai quali la stragrande maggioranza dei cittadini è favorevole hanno enorme difficoltà ad essere approvati. Tutto ciò deriva non dal fatto che le assemblee legislative hanno troppo potere, ma troppo poco. In un contesto come quello che qui ipotizziamo, invece, anche strumenti come gli atti ispettivi e le commissioni di inchiesta, oggi più che altro indice della frustrazione di deputati e senatori, tornerebbero ad assumere quella importanza che originariamente si volle loro attribuire.

3) Principio di responsabilità. Insieme al bilanciamento dei poteri, un sistema entro il quale siano ben individuabili le responsabilità può dare le migliori garanzie ai cittadini di una efficace condotta della cosa pubblica unito al rispetto della volontà popolare. Tale principio non può che ispirare anche la suddivisione dei poteri tra il livello nazionale e quello locale, *in primis*, regionale. L'attuale scaricabarile tra Governo, Parlamento, autonomie locali e altri soggetti ancora, è poco edificante dal punto di vista umano e nocivo dal punto di vista politico-istituzionale.

Il sistema democratico di maggiore e duraturo successo

I tre punti individuati sono stati messi in atto con costante successo dalla Costituzione degli Stati Uniti d'America, approvata nel 1787, ratificata nel 1788 e tutt'oggi in vigore, con poche - e istituzionalmente marginali - modifiche. Duecentoventi anni in cui quella nazione ha visto gli Stati che la costituiscono passare da tredici a cinquanta, la superficie aumentare di oltre dieci volte, la popolazione di quasi cento volte. Una costituzione sopravvissuta a un'invasione d'oltremare, una secessione di mezza nazione e una conseguente guerra civile di quattro anni, due guerre mondiali, mutazioni radicali nell'economia e nella situazione mondiale. Una Carta che ha funzionato quando quella unione era del tutto trascurabile a livello internazionale e quando è diventata la principale potenza del mondo, quando la provenienza dei suoi cittadini era in gran parte omogenea e quando essi sono diventati un insieme di tutte le etnie del mondo. Un sistema che ha visto un succedersi ininterrotto di cinquantasei elezioni presidenziali, e centoundici elezioni parlamentari, che ha assorbito senza traumi istituzionali l'assassinio di quattro presidenti, la morte di altri tre per cause naturali, diversi tentativi di messa in stato di accusa del Capo dell'esecutivo, in un caso culminata con le sue dimissioni dopo che il vice presidente eletto era stato costretto anch'egli alle dimissioni. Una Costituzione nata quando una parte delle persone che vivevano nella nazione era in schiavitù per la loro origine e che oggi sta per essere presieduta da un uomo che ha quella stessa origine. In tutto questo tempo, e durante tutti questi eventi mai la democrazia e le istituzioni sono state in pericolo. Molto merito va a chi ha impersonato queste istituzioni con giustizia e rettitudine, ma non tutti l'hanno fatto e comunque la struttura è sempre rimasta salda.

Il contrasto fra esecutivo e legislativo non è mai diventato conflitto, essendo gli elettori l'arbitro di ogni disputa. Il potere del presidente è sempre stato forte, nelle istituzioni e nell'opinione pubblica, ma il Congresso non è mai stato compresso nelle sue prerogative. Testimonianza chiara e attuale di questo potere è che, proprio in quest'anno 2008, quando i mezzi di informazione hanno raggiunto uno sviluppo mai visto prima, i tre candidati alla presidenza più votati sono stati tre senatori, prodotti cioè dalle istituzioni, non dai *media* o dai poteri non politici (che non a caso in Italia si chiamano «forti» perché gli altri sono ritenuti deboli). Non già perché designati dal presidente in carica o da un suo predecessore, ma per aver ottenuto autonomamente, anche con posizioni parlamentari anomale rispetto al loro partito, un prestigio adeguato. Anche l'importanza dei governi locali trova testimonianza nei tanti governatori che hanno raggiunto la presidenza, come ad esempio il presidente oggi in carica e il suo immediato predecessore.

Il presente disegno di legge si propone dunque di introdurre in Italia gli aspetti migliori del sistema istituzionale degli Stati Uniti d'America, innestandoli sulla seconda parte della nostra Costituzione, lasciandone invariate molte sue parti. In alcuni punti ci si discosta dal modello, nello spirito di una sorta di equivalenza dinamica. Ad esempio, si propone che la Camera dei deputati venga eletta ogni quattro anni e non ogni due, perché quest'ultima scadenza, in funzione da secoli oltre oceano, da noi potrebbe dare una sensazione di perenne instabilità.

Il testo

L'articolo 1 del disegno di legge interviene sul primo articolo della Costituzione per introdurre tra i fondamenti della Repubblica, definita federale, i principi di libertà e responsabilità, in coerenza con le innovazioni istituzionali che si propongono. Inoltre, al concetto di lavoro si affianca la civiltà dei

cittadini, intesa sia come patrimonio sociale, storico e culturale, che include gli elementi religiosi e spirituali che hanno caratterizzato l'Italia, sia come capacità dei cittadini di agire per il bene collettivo, in uno spirito di solidarietà e rispetto. In questo contesto, il valore del lavoro non è sminuito, ma esaltato quale parte essenziale di tale alta concezione della società.

Null'altro è toccato nella Parte Prima della Costituzione.

L'articolo 2 introduce la nuova denominazione del Senato della Repubblica: Senato federale.

L'articolo 3 modifica l'articolo 56 della Costituzione riducendo il numero dei deputati da seicentotrenta a quattrocento, abolendo la circoscrizione Estero e abbassando l'età minima per accedervi da venticinque a ventuno anni.

Sarebbe lungo esporre qui i molteplici motivi che spingono a terminare l'esperienza della circoscrizione Estero. Ricordiamo che si tratta di un'anomalia quasi solo italiana, che l'introduzione del voto postale ha comportato che il voto all'estero non avesse le garanzie di essere personale, eguale, libero e segreto, come prescrive invece l'articolo 48 della Costituzione, e che si sono introdotte disuguaglianze fra i cittadini, poiché quelli residenti all'estero, possono candidarsi dovunque, mentre gli altri solo in patria. Si aggiunga che il concetto di repubblica federale comporta che un elettore sia necessariamente cittadino di una delle regioni che formano la Repubblica e partecipi come tale alla scelta delle cariche elettive. Con il permanere della circoscrizione Estero si cadrebbe nel paradosso di considerare i continenti come costitutivi della Repubblica italiana.

L'articolo 4 modifica l'articolo 57 della Costituzione riducendo il numero dei senatori elettivi da trecentoquindici a centocinquanta, abolendo la circoscrizione Estero, abbassando a due il numero minimo di senatori

per ogni regione e mantenendo l'eccezione della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste con uno.

L'articolo 5 modifica l'articolo 58 della Costituzione consentendo a tutti gli elettori maggiorenni di partecipare all'elezione dei senatori della propria regione e riducendo l'età minima per l'elettorato passivo da quaranta a trenta anni. Si introducono requisiti di residenza, sia pure non stretti, per legare maggiormente i senatori alla propria regione.

L'articolo 6 modifica l'articolo 59 della Costituzione riducendo a tre i senatori a vita di nomina presidenziale e prevedendo che sia questi, sia coloro che sono stati presidenti della Repubblica, non votino. Le opinioni espresse da questi eminenti cittadini dovrebbero pesare per la loro autorevolezza nel voto dei colleghi elettivi. L'esercizio personale del voto, invece, li fa uscire da quella collocazione *super partes* che sarebbe loro propria, oltre a spostare talora gli equilibri decisi dagli elettori.

L'articolo 7 modifica l'articolo 60 della Costituzione diversificando la durata in carica e i tempi di elezione di deputati e senatori. I primi vengono eletti tutti insieme per quattro anni negli anni intermedi tra le elezioni del Presidente della Repubblica, a sottolineare l'autonomia dei due poteri e dando agli elettori il modo di rafforzare o indebolire il capo dell'esecutivo, senza però porre termine al suo mandato. I senatori invece sono eletti per sei anni, e ogni due anni viene rinnovato un terzo di essi. A tal fine, dopo la prima elezione, contemporanea a quella del Presidente della Repubblica, vengono formati tre gruppi di senatori, raggruppati per regioni. Di questi, per sorteggio, si stabilisce quello che - per la sola prima elezione - resta in carica solo due anni, quello che resta in carica per quattro e quello che porta a termine il suo mandato di sei anni. Ne consegue la seguente successione dei rinnovi delle cariche:

- la prima elezione del Presidente della Repubblica si svolge contemporaneamente

all'unica elezione di tutti i membri del Senato;

- due anni dopo vengono rinnovati i senatori del «gruppo A», e tutti i deputati;

- il quarto anno dalla prima applicazione della riforma si vota per il Presidente e per i senatori del «gruppo B»;

- il sesto anno per i senatori del «gruppo C» e per tutti i deputati; l'ottavo anno per il Presidente e per i senatori del «gruppo A»;

- il decimo anno per tutti deputati e per i senatori del gruppo B, e così via.

Va ricordato che l'articolo 27 modifica l'articolo 122 della Costituzione, per dare la facoltà alle regioni di far coincidere le loro elezioni con quelle dei senatori allo scopo di legare maggiormente questi ultimi al governo regionale. Si noterà che ogni regione elegge i propri senatori una volta insieme al Presidente e una volta insieme ai deputati.

L'articolo 8 modifica l'articolo 61 della Costituzione introducendo il vero *election day*, la giornata elettorale, una data fissa per tenere le elezioni nazionali, alla quale possono essere affiancate le altre. I vantaggi sono notevoli, poiché vi è la certezza con anni di anticipo su questa scadenza. Tutti gli adempimenti possono perciò essere svolti con la migliore programmazione e dunque a costi minori. Coloro che intendono candidarsi o partecipare alla campagna elettorale possono programmare i propri impegni e la propria professione, o, nel caso di detentori di cariche incompatibili, le proprie candidature ad altre posizioni. Analogamente viene fissata l'entrata in carica dei nuovi eletti. La formulazione dà modo alla legge ordinaria di prevedere uno o più giorni di votazione.

Mentre l'articolo 62 della Costituzione viene lasciato immutato, l'articolo 63 è modificato, solo nel suo primo comma, dall'articolo 9, per stabilire che il Vice Presidente della Repubblica è Presidente del Senato.

Conseguentemente viene istituita la figura del Presidente Vicario, eletto dal Senato, per supplire il Presidente quando questi sia assente o eserciti, anche temporaneamente, la funzione di Presidente della Repubblica.

Lasciati immutati gli articoli da 64 a 69 della Costituzione, l'articolo 10 modifica l'articolo 70, superando il bicameralismo perfetto, discostandosi in questo dal modello americano. Il testo è, salvo le modifiche proprie del sistema basato sulla divisione dei poteri, quello della riforma approvata da Camera e Senato nella XIV legislatura. Si affronta anche il problema di come classificare una legge ai fini del tipo di esame cui sottoporla, introducendo - in caso di divergenza di opinione tra i Presidenti delle Camere - una terza figura che potrà così determinare una decisione.

Restano immutate le norme sull'iniziativa delle leggi contenute dall'articolo 71 della Costituzione, mentre l'articolo 11 innova radicalmente le modalità legislative d'urgenza. Il Presidente della Repubblica può chiedere di deliberare entro un termine dato. Potrebbe sembrare una forte limitazione ai poteri parlamentari, ma la vera limitazione avviene oggi, con gli strumenti della fiducia, del decreto legge e della legge delega, che qui vengono tutti aboliti. Data l'indipendenza reale del Parlamento dall'esecutivo garantita da questo testo, richieste troppo frequenti, o irragionevoli, di decisioni rapide potrebbero portare il Parlamento a bocciare provvedimenti voluti dal Presidente, il quale - a sua volta - potrebbe fare appello agli elettori, ove si trovasse di fronte un Parlamento troppo poco collaborativo. Entro due anni al massimo, il popolo sovrano ha comunque occasione di essere arbitro severo e senza appello, inducendo i poteri in contesa a una condotta ragionevole e volta al bene comune e non alla egoistica salvaguardia delle rispettive prerogative.

Gli articoli 12 e 13 modificano gli articoli 73 e 74 della Costituzione con un rafforzamento dell'istituto del rinvio alle Camere

che lo trasforma in un potere di veto del Presidente della Repubblica sulle leggi approvate dal Parlamento, applicabile anche a parti di esse, come si è proposto negli Stati Uniti d'America. È però sufficiente una deliberazione a maggioranza dei tre quinti (il modello americano prevede i due terzi) per vanificare il veto stesso. Anche in questo caso il giudice ultimo è l'elettore, cosa che spingerà le parti all'uso ragionevole sia del veto sia del suo annullamento. Un meccanismo che, come altri introdotti da questo disegno di legge, tende a portare alla luce dell'opinione pubblica conflitti che oggi, lungi dal non esistere, sono riservati ai recessi e al sottobosco della politica. Ciò che oggi si può leggere solo negli articoli dei retroscenisti della politica, per loro natura non sempre affidabili, dovrebbe diventare un fatto pubblico, reperibile negli atti parlamentari.

L'articolo 14 introduce nell'articolo 82 della Costituzione il diritto di una qualificata minoranza di una delle Camere a ottenere la disposizione di inchieste su materie di pubblico interesse.

L'articolo 15 modifica radicalmente l'articolo 83 della Costituzione introducendo l'elezione a suffragio universale su base regionale del Presidente della Repubblica. La legge avrà il compito di determinare se, ad esempio, tutti i delegati di una regione andranno al candidato più votato o se verranno ripartiti in modo proporzionale ovvero con collegi uninominali. Tutti e tre i sistemi sono stati adoperati negli Stati Uniti d'America, con ampia prevalenza del primo.

L'articolo 16 modifica l'articolo 84 della Costituzione portando da cinquanta a trentacinque anni l'età minima per essere eletti Presidente della Repubblica e prevedendo per il suo Vice gli stessi requisiti.

L'articolo 17 modifica l'articolo 85 della Costituzione per attuare l'elezione a suffragio universale del Presidente della Repubblica. Si introduce il limite dei due mandati. Si istituiscono i delegati regionali, designati dagli elettori, ovviamente in relazione al

loro impegno a votare una certa coppia di candidati alla presidenza e alla vice presidenza. I delegati esprimeranno i loro voti regione per regione. Sono previsti meccanismi di salvaguardia ove i delegati non diano la maggioranza ad alcun candidato: un voto della Camera per Regioni e, in caso ulteriormente negativo, la presidenza assegnata al Vice Presidente. Questi è eletto con lo stesso meccanismo del Presidente in sede di voto dei delegati regionali. In mancanza di una maggioranza in tale sede, è previsto il passaggio al Senato, con voto per Regioni fino al raggiungimento della maggioranza. Si tratta di procedure cui sarà necessario ricorrere raramente ma che tendono ad evitare traumatici scontri e a dare in ogni caso una soluzione chiara e definitiva.

L'articolo 18 modifica l'articolo 86 della Costituzione sulla supplenza del Presidente della Repubblica, che viene ordinariamente affidata al Vice. La nuova versione dell'articolo 87, dodicesimo comma, affida al Presidente la nomina di un vice se viene a mancare quello indicato dagli elettori o se questi è diventato a sua volta Presidente. È prevista inoltre, in caso di necessità, l'elezione di un supplente da parte della Camera. La scadenza elettorale resta comunque invariata.

L'articolo 19 modifica le funzioni del Presidente della Repubblica previste dall'articolo 87 della Costituzione. Gli sono aggiunte le prerogative di Capo del Governo, che come tale nomina e revoca i ministri, con il parere non vincolante della Camera, ma politicamente di notevole peso. Viene previsto l'obbligo di informare le Camere sull'attività di Governo. Viene conferita la facoltà di nominare i dirigenti generali dello Stato, con il parere della Camera, nonché la nomina di due terzi dei giudici della Corte Costituzionale, con il parere vincolante di Senato o Camera. Viene sottratta invece al Capo dello Stato la presidenza del Consiglio Superiore della Magistratura che l'articolo 26, modificando l'articolo 104 della Costitu-

zione, affida a un membro dell'organismo eletto all'uopo.

L'articolo 20 modifica l'articolo 90 della Costituzione per adattare l'istituto della messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica al nuovo assetto istituzionale. In particolare, si richiede la maggioranza dei due terzi e si estende la disciplina anche al Vice Presidente.

L'articolo 21 modifica l'articolo 91 della Costituzione stabilendo che il Presidente della Repubblica presta un giuramento pubblico nelle mani del Presidente della Corte Costituzionale, non obbligatoriamente davanti al Parlamento, a sottolineare il rapporto diretto con tutti i cittadini e non solo con le istituzioni, sotto l'alta egida della carta fondamentale della Repubblica. Si introduce anche una data certa per l'entrata in carica.

L'articolo 22 modifica l'articolo 92 della Costituzione stabilendo l'incompatibilità tra l'appartenenza al Governo e al Parlamento, nel rispetto del principio della separazione dei poteri, e disciplinando la sfiducia nei confronti dei ministri.

Gli articoli 23 e 25 adattano gli articoli 93 e 96 della Costituzione al nuovo assetto istituzionale a proposito del loro giuramento e del perseguimento dei loro reati.

L'articolo 24 abroga gli articoli 88, 89, 94 e 95 della Costituzione, che disciplinano il potere di scioglimento delle Camere, la cosiddetta «irresponsabilità» del capo dello stato, la fiducia parlamentare al Governo e le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri. Tutti istituti che qui vengono aboliti.

L'articolo 28 modifica l'articolo 135 della Costituzione unificando le procedure per la nomina di dieci dei quindici membri della Corte costituzionale, effettuata dal Presidente della Repubblica con il parere e il consenso,

alternativamente, della Camera e del Senato. Si prevede altresì che i membri della Corte siano nominati a vita e si disciplinano le eventuali cessazioni dalla carica.

L'articolo 29 modifica l'articolo 138 della Costituzione per rendere le Regioni partecipi del processo di modifica della carta fondamentale. Le letture parlamentari si riducono a una, ma con la maggioranza dei tre quinti e vi si aggiunge la ratifica da parte di tre quarti delle regioni. Si modificano conseguentemente le condizioni per la richiesta di *referendum*.

Gli articoli da 30 a 36 disciplinano la transizione al nuovo assetto istituzionale, in realtà formalmente semplice. Si sottolinea che il passaggio avviene lasciando, in carica per i primi due anni, la Camera dei deputati precedentemente eletta, modificando solamente l'assetto dell'esecutivo e del Senato federale. Un passaggio graduale, dunque, che può essere non traumatico e che non cancella ma valorizza l'esperienza della costituzione del 1947.

Può essere interessante ricordare che il 9 gennaio 1996 fu presentata alla Camera dei deputati una proposta di legge che, come questo disegno di legge, si ispirava al sistema americano della divisione dei poteri. Si allontanava maggiormente dal modello americano, ma in alcuni punti coincide con il presente atto. Quella proposta di legge era la n. 3665 della XII legislatura, «Revisione dell'ordinamento della Repubblica per l'introduzione della forma di governo presidenziale». Primo firmatario era l'onorevole Taradash, l'ottavo era il proponente di questo disegno di legge. Tra gli altri ottanta firmatari, sei sono stati ministri nei governi presieduti da Silvio Berlusconi.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

CAPO I

MODIFICHE ALLA COSTITUZIONE

Art. 1.

(Fondamenti della Repubblica)

1. Il primo comma dell'articolo 1 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«L'Italia è una Repubblica federale democratica, fondata sui principi di libertà e responsabilità, sul lavoro e sulla civiltà dei cittadini che la formano».

Art. 2.

(Denominazione del Senato)

1. All'articolo 55 della Costituzione le parole: «della Repubblica» sono sostituite dalla seguente: «federale».

Art. 3.

(Camera dei deputati)

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 56. - La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di quattrocento.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto ventuno anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dal-

l'ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocento e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

Art. 4.

(Senato federale)

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. - Il Senato federale è eletto a base regionale.

Il numero dei senatori elettivi è di centocinquanta.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ne ha uno.

La ripartizione dei seggi fra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del terzo comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

Art. 5.

(Elezioni del Senato federale)

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il trentesimo anno e risiedono, o sono nati, o hanno risieduto per almeno dieci anni o sono stati eletti a una carica pubblica nella regione in cui si candidano».

Art. 6.

(Senatori a vita)

All'articolo 59 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola «cinque» è sostituita dalla seguente: «tre»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«I senatori a vita non votano».

Art. 7.

(Durata in carica di deputati e senatori)

1. L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 60. - La Camera dei deputati è eletta, per quattro anni, nel secondo anno dopo le elezioni del Presidente della Repubblica.

I senatori sono eletti per sei anni, insieme al Presidente della Repubblica o alla Camera dei deputati.

Le prime elezioni del Senato federale si svolgono contemporaneamente a quelle del Presidente della Repubblica. Entro sette giorni dall'entrata in carica degli eletti, il Senato divide i suoi membri, per regione, in tre gruppi di dimensioni le più eguali possibile. Con sorteggio è stabilito quale gruppo è eletto per due anni, quale per quattro e quale per sei».

Art. 8.

(Data delle elezioni e entrata in carica di deputati e senatori)

1. L'articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 61. - Le elezioni della Camera dei deputati, del Senato federale e del Presidente

della Repubblica si svolgono in uno o più degli ultimi otto giorni del mese di maggio.

I deputati e i senatori eletti entrano in carica il quarto giovedì dopo lo svolgimento delle elezioni.

La date di cui al presente articolo non possono essere cambiate se non per legge e soltanto in caso di guerra o di grave calamità naturale».

Art. 9.

(Presidenza e ufficio di presidenza delle Camere)

1. Il primo comma dell'articolo 63 della Costituzione è sostituito dai seguenti:

«La Camera dei deputati elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.

Il Vice Presidente della Repubblica è Presidente del Senato senza diritto di voto. Il Senato elegge l'Ufficio di presidenza, incluso un Presidente Vicario per i casi di assenza del Vice Presidente o quando questi esercita la funzione di Presidente della Repubblica».

Art. 10.

(Funzione legislativa)

1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 70. - La funzione legislativa è esercitata dalle due Camere nei modi previsti dal presente articolo. La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte della Camera, il Senato federale, entro trenta giorni, può proporre, su tali disegni di legge, modifiche sulle quali la Camera decide in via definitiva. Il Senato può altresì

deliberare di rinunciare a tale facoltà prima del termine previsto.

Il Senato federale esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte del Senato, a tali disegni di legge la Camera dei deputati, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali il Senato decide in via definitiva.

La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m)* e *p)*, e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato federale, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e quinto, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo, i Presidenti delle due Camere possono convocare, d'intesa tra di loro, una commissione, composta da trenta deputati e da trenta senatori, secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere, incaricata di proporre un testo unificato da sottoporre al voto finale delle due Assemblee. I Presidenti delle Camere stabiliscono i termini per l'elaborazione del testo e per le votazioni delle due Assemblee.

I Presidenti del Senato federale e della Camera dei deputati, d'intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all'esercizio della funzione legislativa. Nel caso in cui esprimano pareri diversi, decide

il Presidente Vicario del Senato o, se questi ha rappresentato il Senato nell'espressione dei pareri, il Vice Presidente della Repubblica o, in mancanza, un vice presidente del Senato allo scopo designato. Tali decisioni non sono sindacabili in alcuna sede.

Stabiliscono, altresì, sulla base di norme previste dai rispettivi regolamenti, i criteri generali secondo i quali un disegno di legge non può contenere disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi.».

Art. 11.

(Procedure legislative d'urgenza)

1. All'articolo 72 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Qualora il Presidente della Repubblica lo richieda, ogni Camera delibera su un disegno di legge entro un termine dato»;

b) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«Il regolamento può altresì stabilire in quali casi e forme i disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, per la deliberazione dei singoli articoli, riservando all'assemblea l'approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni»;

c) al quarto comma, le parole: «di delegazione legislativa,» sono soppresse.

2. Gli articoli 76 e 77 della Costituzione sono abrogati.

Art. 12.

(Promulgazione delle leggi)

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 73 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente:

«Trascorsi inutilmente tre giorni dai termini di cui al presente articolo, la legge si considera promulgata a tutti gli effetti».

Art. 13.

(Seconda approvazione di una legge)

1. Il secondo comma dell'articolo 74 della Costituzione è sostituito dai seguenti:

«Se le Camere approvano nuovamente la legge con la maggioranza dei tre quinti dei componenti, questa deve essere promulgata.

Il Presidente può altresì chiedere una nuova deliberazione solo su una parte degli articoli o dei commi della legge e promulgarne la parte restante».

Art. 14.

(Inchieste parlamentari)

1. Il primo comma dell'articolo 82 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. L'inchiesta viene comunque disposta quando lo richieda un quinto dei componenti della Camera».

Art. 15.

(Elezioni del Presidente della Repubblica)

1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 83. - Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale su base regionale».

Art. 16.

(Età minima e assegno del Presidente della Repubblica e del Vice Presidente)

1. All'articolo 84 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, la parola: «cinquanta» è sostituita dalla seguente: «trentacinque»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«I requisiti e le prerogative di cui al presente articolo si applicano anche al Vice Presidente».

Art. 17.

(Elezione del Presidente della Repubblica e del Vice Presidente)

1. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 85. - Il Presidente della Repubblica è eletto per quattro anni ed è rieleggibile consecutivamente una sola volta; il medesimo limite si applica a chi abbia rivestito la carica o svolto le funzioni per più di due anni durante il mandato di un altro Presidente.

Ogni quattro anni, in uno o più degli ultimi otto giorni di maggio, su convocazione del Presidente della Camera dei deputati, ogni Regione elegge, secondo modalità stabilite dalla legge dello Stato, un numero di delegati pari alla somma di deputati e senatori cui ha diritto. I deputati, i senatori, i candidati a tali cariche e i membri di organi costituzionali dello Stato non possono essere delegati.

Due settimane dopo la loro elezione, i delegati si riuniscono nelle rispettive regioni e votano a scrutinio segreto in votazioni separate per il Presidente e per il Vice Presidente. Ogni Regione provvede a inviare al Presi-

dente del Senato federale il risultato delle operazioni suddette.

Il Senato federale, entro cinque giorni dall'entrata in carica dei suoi nuovi membri, provvede all'esame di tutti i risultati. Il candidato che ha ottenuto un numero di voti per Presidente superiore alla metà dei delegati è proclamato eletto.

Se nessuno ha ottenuto tale maggioranza, il giorno seguente la Camera dei deputati si riunisce per eleggere il Presidente fra i tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Gli eletti di ogni regione esprimono un solo voto. È eletto il candidato che ottiene i voti della maggioranza delle regioni. I voti delle Regioni i cui deputati non attribuiscono la maggioranza ad alcun candidato non vengono assegnati.

Se nessun candidato ottiene i voti della maggioranza delle Regioni, è proclamato Presidente il candidato eletto Vice Presidente.

Completate le procedure di cui al quarto comma, il Senato federale esamina i risultati delle votazioni per il Vice Presidente. Il candidato che ha ottenuto un numero di voti superiore alla metà dei delegati è proclamato eletto.

Se nessuno ha ottenuto tale maggioranza, il Senato federale si riunisce per eleggere il Vice Presidente fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Gli eletti di ogni Regione esprimono un solo voto. È eletto il candidato che ottiene i voti della maggioranza delle Regioni. I voti delle Regioni i cui senatori non attribuiscono la maggioranza ad alcun candidato non vengono assegnati. Nel caso nessuno abbia ottenuto la maggioranza prescritta al primo scrutinio, si dà luogo a un secondo scrutinio nel quale è proclamato eletto colui che ottiene i voti del maggior numero di Regioni. In caso di parità è proclamato eletto il candidato votato dalle Regioni i cui senatori eletti sono più numerosi. In caso di ulteriore parità è proclamato eletto il più anziano d'età».

Art. 18.

(Supplenza del Presidente della Repubblica)

1. L'articolo 86 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 86. - Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso in cui egli non possa adempierle, sono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di impedimento permanente, di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Vice Presidente ne assume le funzioni e le esercita sino alla scadenza del mandato.

Qualora anche il Vice Presidente sia nell'impossibilità di svolgere le funzioni presidenziali, queste sono affidate sino alla scadenza del mandato ad un supplente eletto dalla Camera dei deputati a maggioranza assoluta dei suoi componenti».

Art. 19.

(Funzioni del Presidente della Repubblica)

1. L'articolo 87 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 87. - Il Presidente della Repubblica rappresenta l'unità nazionale ed è il Capo del Governo. Determina e dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile.

Nomina i Ministri, dopo aver acquisito il parere della Camera dei deputati, ne promuove e coordina l'attività e può revocarli, anche a seguito di censura da parte della Camera stessa.

Può inviare messaggi alle Camere e le informa almeno una volta l'anno sull'andamento dell'attività di governo.

Presenta alle Camere i disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, dopo aver acquisito il parere del Senato federale, i dirigenti generali dello Stato e, nei casi previsti dalla legge, i dirigenti degli enti pubblici.

Nomina, secondo quanto previsto all'articolo 135, i giudici della Corte costituzionale, con il parere e il consenso, alternativamente, della Camera dei deputati e del Senato federale.

Rappresenta la Repubblica nei rapporti internazionali, ratifica i trattati, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere, accredita e riceve i rappresentanti diplomatici.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa, costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Nomina, con il parere e il consenso della Camera dei deputati e del Senato federale, un nuovo Vice Presidente, in caso di impedimento permanente, di morte o di dimissioni di quello precedente, o nel caso in cui egli sia diventato Presidente.

Può concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica».

Art. 20.

(Messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica)

1. L'articolo 90 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 90. - Il Presidente della Repubblica può essere messo in stato di accusa solo dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza dei due terzi dei suoi membri, per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. Le stesse accuse possono essere promosse, con il medesimo procedimento, nei confronti del Vice Presidente».

Art. 21.

(Assunzione delle funzioni del Presidente della Repubblica)

1. L'articolo 91 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 91. - Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta pubblico giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione nelle mani del Presidente della Corte costituzionale, il secondo martedì di luglio dopo le elezioni».

Art. 22.

(Governo della Repubblica)

1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 92. - Il Governo della Repubblica è composto del Presidente della Repubblica e dei Ministri. L'ufficio di Ministro è incompatibile con l'appartenenza ad una delle due Camere.

I Ministri sono responsabili degli atti dei loro dicasteri.

Un terzo dei membri della Camera dei deputati può presentare una mozione di censura nei confronti di singoli Ministri. L'approvazione della mozione non obbliga il Presidente della Repubblica a revocare il Ministro.

L'ordinamento della Presidenza della Repubblica, il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri sono determinati dal Governo con regolamento, sulla base di principi stabiliti dalla legge».

Art. 23.

(Giuramento dei Ministri)

1. All'articolo 93 della Costituzione, le parole: «Il Presidente del Consiglio dei ministri e» sono soppresse.

Art. 24.

(Abrogazione degli articoli 94 e 95 della Costituzione)

1. Gli articoli 94 e 95 della Costituzione sono abrogati.

Art. 25.

(Reati dei ministri)

1. L'articolo 96 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 96. - I Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa deliberazione della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale».

Art. 26.

(Consiglio superiore della magistratura)

1. All'articolo 104 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il Consiglio superiore della magistratura elegge un presidente fra i componenti designati dal Parlamento»;

b) il quinto comma è abrogato.

Art. 27.

(Elezioni regionali e del Senato federale)

1. Il quinto comma dell'articolo 122 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente alle elezioni dei senatori di quella regione. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta».

Art. 28.

(Corte costituzionale)

1. L'articolo 135 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 135. - La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati, successivamente ad ogni vacanza» uno dal Presidente della Repubblica con il parere e il consenso della Camera dei deputati, uno dal Presidente della Repubblica con il parere e il consenso del Senato federale, uno dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative. I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio. I giudici della Corte costituzionale sono nominati a vita, salvo dimissioni o permanente inabilità ad adempierne le funzioni, accertata dagli altri giudici a maggioranza dei due terzi.

Il giudice costituzionale cessato dalla carica non può assumere altro pubblico ufficio. La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile.

L'ufficio di giudice della Corte costituzionale è incompatibile con ogni altra carica ed ufficio.

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre ai giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari».

Art. 29.

(Revisione della Costituzione)

1. L'articolo 138 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 138. - Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera a maggioranza dei tre quinti dei componenti ed entrano in vigore quando sono ratificate da tre quarti dei consigli regionali.

Le leggi stesse sono sottoposte a *referendum* popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione a seguito della approvazione delle Camere, ovvero entro l'ultima ratifica necessaria, se questa avviene dopo il termine suddetto, ne facciano domanda un quarto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a *referendum* non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti e la popolazione delle Regioni che l'hanno ratificata sia pari ad almeno i tre quarti di quella della Repubblica».

CAPO II

NORME TRANSITORIE

Art. 30.

(Entrata in vigore)

1. Le norme di cui alla presente legge entrano in vigore a far tempo dalla prima elezione del Presidente della Repubblica a suffragio universale, salvo diversa indicazione.

Art. 31.

(Denominazione del Senato e requisiti per deputati e senatori)

1. Il Senato assume la nuova denominazione di Senato federale a decorrere dall'entrata in carica dei senatori eletti nelle elezioni di cui all'articolo 60, terzo comma, della Costituzione, come sostituito dall'articolo 7 della presente legge costituzionale.

Art. 32.

(Numero dei senatori a vita)

1. Il limite di tre senatori a vita, di cui all'articolo 59, secondo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 6 della presente legge costituzionale, si applica a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*. I senatori nominati entro tale termine restano in tutti in carica.

Art. 33.

*(Prime elezioni del Presidente della
Repubblica, del Senato federale
e della Camera dei deputati)*

1. Le prime elezioni a suffragio universale del Presidente della Repubblica, nonché le elezioni del Senato di cui all'articolo 60, terzo comma, della Costituzione, come sostituito dall'articolo 7 della presente legge costituzionale, si tengono entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa approvazione della legge ordinaria applicativa, nella quale può essere stabilita una data diversa da quella di cui all'articolo 85, secondo comma, della Costituzione. Fino all'entrata in carica del nuovo presidente, di cui all'articolo 91 della Costituzione, come modificato dall'articolo 21 della presente legge, continua a svolgere le sue funzioni il Presidente in carica al momento della data di entrata in vigore della legge medesima e si applica, ove necessario, l'articolo 86, primo comma, della Costituzione, nel testo vigente prima delle modifiche introdotte dalla presente legge costituzionale.

2. Le prime elezioni della Camera dei deputati si tengono nel secondo anno successivo a quelle di cui al comma 1. I deputati in carica al momento della promulgazione della presente legge continuano ad esercitare le loro funzioni fino all'entrata in carica dei nuovi eletti. La Camera dei deputati assume le funzioni previste dalla presente legge al momento dell'entrata in carica dei senatori eletti ai sensi dell'articolo 60, terzo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge. Se sono trascorsi più di milleottocentoventicinque giorni dalla prima convocazione, si rinnovano le sue cariche, come all'inizio di una nuova legislatura.

Art. 34.

(Giudici della Corte costituzionale)

1. I giudici della Corte costituzionale in carica al momento dell'entrata in carica del primo Presidente della Repubblica eletto a suffragio universale portano a termine il mandato nei tempi previsti al momento della loro elezione. Per tutti gli altri, si applicano le norme introdotte dalla presente legge nell'articolo 135 della Costituzione.

Art. 35.

(Elezioni regionali)

1. Le Regioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, hanno la facoltà di modificare i loro statuti e le loro leggi al fine dell'applicazione dell'articolo 122, quinto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 27 della presente legge.

Art. 36.

(Giudici della Corte costituzionale)

1. I giudici della Corte costituzionale in carica al momento dell'entrata in carica del primo Presidente della Repubblica eletto a suffragio universale portano a termine il mandato nei tempi previsti al momento della loro elezione. Per tutti gli altri, si applica l'articolo 135 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 28 della presente legge costituzionale.